



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA Numero 11 del 01-08-2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS.MM.II. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che è stato constatato in diverse zone del territorio comunale, il verificarsi di comportamenti in contrasto con il decoro e la vivibilità urbana, che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni e di arredi urbani attraverso condotte inadeguate quali sedersi, sdraiarsi o mangiare e bere occupando spazi con alimenti, bevande o altri materiali, realizzando così vere e proprie situazioni di "bivacco";
- Che durante il periodo estivo, il susseguirsi di festività, le varie attività di intrattenimento programmate sul territorio e l'aumento della presenza di lavori agricoli stagionali, comportano un acutizzarsi degli episodi sopra descritti, determinando fenomeni in grado di incidere in modo rilevante sulla vivibilità del paese, anche in ragione dell'incremento dei flussi turistici e del conseguente aumento di presenza di persone;
- Che, dai numerosi sopralluoghi, dalle segnalazioni e interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine, si rileva in particolari aree del territorio, con un significativo incremento a ridosso delle festività e nei fine settimana, la continua presenza di soggetti intenti anche a consumare bevande alcoliche, stazionando in piedi o in atteggiamento di bivacco, sedute o sdraiate a terra, su gradini, nei giardini, nelle pinete comunali e sulle panchine in aree pubbliche;
- Che l'abuso di bevande alcoliche dà luogo, quanto meno, a schiamazzi che creano disturbo alla tranquillità e al riposo dei cittadini sino ad arrivare ad episodi e comportamenti violenti ed antisociali, nonché a fenomeni di degrado e disturbo dei passanti, che sfociano inevitabilmente in situazioni di conflitto con i cittadini implicando anche un grave danno all'immagine del paese;
- Che tali condotte, tra l'altro, costituiscono un impedimento alla libera accessibilità e fruibilità di spazi pubblici e privati (quali arredi urbani, gradini di accesso alle abitazioni, soglie e quant'altro) da parte di tutti, con conseguente chiaro pregiudizio della libera fruibilità dei suddetti spazi da parte della collettività;
- Che tali fenomeni avvengono prevalentemente in aree caratterizzate da forte concentrazione

abitativa e presenza di attività commerciali, oltre che - in alcuni casi - in luoghi di interesse sociale, storico, architettonico e turistico, tanto da costituire un danno al decoro urbano e fornire una percezione di incuria del paese, con conseguenti danni per la coesione sociale e l'economia cittadina e, quindi, per la sicurezza urbana;

- che le condotte di cui sopra, che si verificano anche in orario notturno ed in forma sempre più massiccia, determinano anche una seria turbativa alla tranquillità ed al riposo dei residenti;
- che i fenomeni sopra descritti hanno richiesto plurimi interventi da parte delle Autorità
 preposte alla pubblica sicurezza; interventi volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità
 urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti e che hanno riscontrato un limite nella carenza
 di specifiche disposizioni volte a determinare e sanzionare le condotte comportanti degrado
 del territorio;
- Che tali aree, e le loro immediate adiacenze, possono essere così individuate:
 - Parco della Rimembranza;
 - Sottopassaggio della S.R. Castrense;
 - Capolinea Co.Tra.L. in P.zza Tarquinia;
 - Parcheggi e area pertinenziale del Teatro Comunale "Lea Padovani";
 - Rotatoria "Fontana Tonda" (intersezione di Via Aurelia Tarquinia con Via Tirrenia);
 - Pineta Comunale di Via Arbea (a nord e sud di Via Vulsinia);
 - Giardini Pubblici in Via Tevere:
 - Parcheggio di Via Torre Marina;
 - Giardini zona P.E.E.P. (zona Asilo Nido) e giardini case Ex-Enel;
 - Zona commerciale ricompresa tra Strada della Macchia e Via Ombrone (zona Eurospin);
 - Giardini pubblici Piazza delle Mimose a Pescia Romana;
 - Giardini Pubblici Via dei Carbonari/Via dei Rimessini a Pescia Romana;
 - Arenili;
 - Lungomare Harmine;
 - Via Tevere;
- che, oltre a ciò, tali condotte tendono a produrre danni all'ambiente attraverso un maggiore abbandono di rifiuti e un maggiore imbrattamento di suolo, monumenti ed edifici pubblici, con relativi costi a carico della collettività;
- che al fine di ridurre le condotte di cui sopra entro margini che consentano di evitare il degrado e l'incuria, si rende necessario l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dall'art. 50 co. 5 del T.U.E.L.;

RITENUTO CHE il Sindaco debba intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per sé, pur non configurandosi come ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità comportando il danneggiamento del patrimonio pubblico, turbando gravemente l'accesso e la libera fruizione degli spazi pubblici, il quieto vivere degli individui e influendo negativamente anche sui flussi turistici;

CHE si rende necessario rimuovere ogni ostacolo alla piena e serena fruizione delle aree e degli spazi liberamente frequentati dai cittadini, prevenendo anche l'insorgenza di comportamenti violenti o genericamente facinorosi dovuti al calo dei freni inibitori a seguito del consumo di alcool;

RITENUTO, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire gli obiettivi sopra descritti, occorre vietare nei predetti

siti e nelle loro immediate adiacenze il bivacco, la seduta e la sosta finalizzata al consumo di alimenti e bevande, cui sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio pubblico, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana e, quindi, necessariamente intervenire anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento, esecutivo dalla data di pubblicazione dello stesso, riveste efficacia fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e, comunque, non oltre il 30/09/2024 negli orari compresi tra le 19:00 e le 6:00 del giorno successivo;
- entro i primi 7 giorni di vigenza della presente ordinanza dovrà essere affissa e collocata dai competenti uffici comunali nei siti in questione idonea cartellonistica, esplicitante il divieto e le sanzioni previste per i contravventori;
- è opportuno, nei primi 7 giorni di vigenza della presente ordinanza operare una informazione preventiva alla effettiva applicazione della sanzione con invito a cessare il comportamento sanzionabile;

RICHIAMATI:

- l' Ordinanza Sindacale n. 12 del 02-08-2019 con la quale è stata disposta, tra l'altro, la distribuzione esclusiva da parte dei titolari di attività di ristorazione (quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, stabilimenti balnearie attività similari), aventi in generale, quali finalità la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma itinerante e i titolari di attività alberghiere (inclusi bed & breakfast, case vacanze e campeggi), di piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande e bottiglie in materiale biodegradabile e/o compostabile a partire dal 31/10/2019;
- l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 23/06/2022 recante "Divieto di Vendita e somministrazione bevande in bottiglie o bicchieri di vetro, lattine, contenitori in metallo o in materiale non biodegradabile e/o compostabile ai fini della sicurezza e salute pubblica e del decoro urbano", che esplica i propri effetti dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno;
- l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 23/06/2022 recante "DISCIPLINA EMISSIONI SONORE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO"
- Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, con particolare riferimento all'art. 21, approvato con D.C.C. n. 45 del 23/12/2005, così come modificato con D.C.C. n. 41 del 28/07/2022;

tutt'ora vigenti;

VISTO:

- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modifiche, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- Il D.M. 5 agosto 2008 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone che "(...). Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)";

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al perdurare degli eventi che hanno dato luogo alla sua emissione e, comunque, non oltre il 30/09/2024, negli orari compresi tra le 19:00 e le 6:00 del giorno successivo, nelle seguenti aree del territorio e nelle loro immediate adiacenze:

- Parco della Rimembranza:
- Sottopassaggio della S.R. Castrense;
- Capolinea Co.Tra.L. in P.zza Tarquinia;
- Parcheggi e area pertinenziale del Teatro Comunale "Lea Padovani";
- Rotatoria "Fontana Tonda" (intersezione di Via Aurelia Tarquinia con Via Tirrenia);
- Pineta Comunale di Via Arbea (a nord e sud di Via Vulsinia);
- Giardini Pubblici in Via Tevere;
- Parcheggio di Via Torre Marina;
- Giardini zona P.E.E.P. (zona Asilo Nido) e giardini case Ex-Enel;
- Zona commerciale ricompresa tra Strada della Macchia e Via Ombrone (zona Eurospin);
- Giardini pubblici Piazza delle Mimose a Pescia Romana;
- Giardini Pubblici Via dei Carbonari/Via dei Rimessini a Pescia Romana;
- Arenili;
- Lungomare Harmine;
- Via Tevere;

richiamate integralmente anche le Ordinanze Sindacali n. 5 del 23/06/2022 e n. 4 del 23/06/2022, nonché il Regolamento Comunale di Polizia Urbana così come integrato e modificato con D.C.C. n. 41 del 28/07/2022, di adottare e rispettare i seguenti comportamenti:

1. È fatto <u>divieto assoluto</u> di bivaccare, sdraiarsi, dormire e porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la naturale destinazione delle aree e dei beni pubblici e non consona e rispondente al senso civico, abbandonando rifiuti di qualsiasi genere, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto, sugli arredi urbani, all'interno dei giardini pubblici, delle pinete comunali e degli arenili.

Non costituisce bivacco la normale e ordinaria fruizione delle pinete e degli arenili da parte degli avventori, nel rispetto delle vigenti ordinanze e normative che ne disciplinano l'uso.

2. <u>E' vietato</u> sostare e occupare con alimenti, bottiglie, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o ad uso pubblico, le soglie, la pavimentazione, i muretti, i gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, i monumenti, le fontane e i luoghi di culto, gli arredi urbani al fine di consumare cibi e bevande

Il divieto di cui al punto 2) non si applica a coloro che usufruiscono delle sedute pubbliche utilizzandole senza dar luogo a situazioni di disturbo e a condizione che detti arredi e luoghi non vengano imbrattati o ingombrati con alimenti, contenitori, sacchi, carte e quant'altro. Lo stesso divieto non si applica nelle aree delle attività commerciali e dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate dall'occupazione di suolo pubblico.

Entro i primi 7 giorni di vigenza della presente ordinanza verrà affissa e collocata dai competenti uffici comunali nei siti in questione e presso le attività commerciali ivi presenti, idonea cartellonistica, esplicitante il divieto e le sanzioni previste per i contravventori.

È opportuno, nei primi 7 giorni di vigenza della presente ordinanza operare una informazione preventiva alla effettiva applicazione della sanzione con invito a cessare il comportamento sanzionabile;

OBBLIGHI

Ai titolari degli esercizi commerciali, che insistono nelle aree di applicazione della presente ordinanza, e nelle loro immediate vicinanze, è fatto obbligo di esporre in vetrina, e ben visibile dal pubblico all'esterno, un cartello, fornito dall'Amministrazione comunale, recante l'avviso dell'entrata in vigore dei suddetti divieti;

SANZIONI

L'inosservanza dei divieti di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata Ex Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. tra gli \in 25,00 e \in 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in \in 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

È altresì stabilita l'eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.

Resta impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti previste da norme statali, regionali o comunali.

DISPONE

- che la presente ordinanza, anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, sia trasmessa al Prefetto di Viterbo per i seguiti di competenza.
- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico dell'Ente;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- che alla presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso tutti i mezzi di informazione nella disponibilità dell'Ente.

RENDE NOTO CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, oltre agli altri rimedi previsti per legge

Montalto di Castro, 01-08-2024

IL SINDACO F.to EMANUELA SOCCIARELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005